Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 168 del 5 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 5 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **633.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali della provincia di Ferrara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **634.**

Norme relative sul funzionamento della cassa edile degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Bergamo, La Spezia e Siena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **635.**

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari o da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie, e ogni altro esercizio similare del territorio di Trieste.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **636.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali della provincia di Perugia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **637.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti della provincia di Varese

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **638.**

Norme sul trattamento economico e normativo per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Livorno.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 633.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali della provincia di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951, per il personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali;

Visti gli accordi collettivi nazionali 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956, modificativi del predetto contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951;

Visto, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 30 aprile 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Grossisti di Prodotti Farmaceutici e Specialità Medicinali e la Federazione Provinciale Sindacati Commercio - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini - C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Ferrara, in data 25 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 30 aprile 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali della provincia di Ferrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 39. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 APRILE 1959 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI SPECIALITÀ MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

L'anno 1959, il giorno 30 del mese di aprile in Ferrara

tra

il SINDACATO PROVINCIALE GROSSISTI DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITA' MEDICINALI rappresentato dai signori *Marco Gavazzoni*, dott. *Piero-Lucio Fusaroli*, dott. *Carlo Rossi*, dott. *Pietro Strozzi*, con l'intervento dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI rappresentata dal suo Presidente sig. rag. *Felice Bassani* assistito dal geom. *Antonio Cerioli;*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI COMMERCIO (F.I.L.C.E.A.) rappresentata dal suo Segretario sig. *Armando Graziani;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO E AFFINI (C.I.S.L.) rappresentata dal sig. *Antonio Ferri;*

l'UNIONE ITALIANA LAVORO (U.I.L.) rappresentata dal suo Segretario sig. *Franco Tedeschi* assistito dal rappresentante del Sindacato Commercio sig. *Franco Rossi;*

si è stipulato il presente contratto provinciale di perfezionamento del conglobamento e integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali 17 luglio 1951 e successive modifiche.

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° maggio 1959 gli stipendi e salari minimi (al lordo di ogni ritenuta), risultanti dall'operazione di conglobamento effettuata aggiungendo alla paga base convenuta gli importi della indennità di caropane e dei sei punti di contingenza scattati tra il dicembre 1955 e il novembre 1956, sono fissati nella seguente misura:

	Uomini	Donne
Raggruppamento A 1:		
Personale con funzione di carattere direttivo	77.060	75.500
Raggruppamento A 2:		
Capo di servizio amministrativo gerente di filiale con almeno 1 anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze; personale responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali . . .	77.060	75.500
Raggruppamento B 1:		
1° gruppo: Capo Ufficio; capo contabile	57.940	51.570
2° gruppo: gerente di filiale che non rientri nel caso di cui al n. 3 del raggruppamento *A* 2; cassiere principale che sovraintenda almeno 3 casse . .	53.780	47.930
Raggruppamento B 2:		
1° gruppo: segretario di direzione con mansioni di concetto; magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno 3 magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze	57.940	51.570
2° gruppo: contabile di concetto o primonotista; altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella precedente elencazione	53.780	47.930
Raggruppamento C 1:		
1° gruppo: contabile d'ordine; cassiere comune	44.590	39.610
Raggruppamento C 2:		
1° gruppo: stenodattilografo; magazziniere	43.450	38.470
2° gruppo: aiuto contabile; addetto alle macchine calcolatrici contabili, personale addetto alla cassa e ai registratori cassa; esattori, esclusi i fattorini e i portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo . . .	41.820	37.050
Raggruppamento C 3:		
Fatturista: squarcista; impiegato addetto al controllo delle commissioni; preparatori di commissione (impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilità dell'operazione dalla raccolta alla consegna della merce per la destinazione); aiuto magazziniere	40.260	35.590

	Uomini	Donne
Raggruppamento C 4:		
Dattilografo; schedarista; addetto al preziario; telefonista; altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente citati nella predetta elencazione	39.740	35.330
Apprendisti:		
dai 19 ai 20 anni	28.002	27.638
dai 18 ai 19 anni	27.898	27.508
dai 17 ai 18 anni	21.970	20.644
dai 16 ai 17 anni	17.732	17.056
dai 15 ai 16 anni	13.364	13.000
dai 14 ai 15 anni	10.764	10.400
Raggruppamento D 1:		
Autista; conducente di motofurgone	43.560	—
Raggruppamento D 2:		
Personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzioni di controllo); imballatore; impaccatore	39.470	34.760
Raggruppamento D 3:		
Fattorino; portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione); custode; guardiano notturno; portiere . . .	38.690	34.270
Raggruppamento D 4:		
Personale di fatica e addetti alla pulizia	39.910	35.240
Apprendisti:		
dai 18 ai 20 anni	27.924	27.469
dai 17 ai 18 anni	21.905	20.592
dai 16 ai 17 anni	17.745	17.056
dai 15 ai 16 anni	13.351	12.987
dai 14 ai 15 anni	10.751	10.387
Giovani di età inferiore ai 18 anni qualunque sia la mansione esplicata:		
dai 17 ai 18 anni	22.945	19.970
dai 16 ai 17 anni	20.735	17.890
dai 15 ai 16 anni	13.770	13.210
dai 14 ai 15 anni	12.700	12.190

Giovani qualificati di età superiore ai 18 anni:

dai 20 ai 21 anni: riduzione del 10% sulla retribuzione conglobata dello adulto di pari qualifica;

dai 19 ai 20 anni: riduzione del 12% sulla retribuzione conglobata dello adulto di pari qualifica;

dai 18 ai 19 anni: riduzione del 14% sulla retribuzione conglobata dello adulto di pari qualifica.

Art. 2.

I miglioramenti delle retribuzioni minime risultanti dalle misure previste nel presente contratto in confronto coi rispettivi minimi fissati nell'integrativo precedente del 1° dicembre 1956 maggiorati dei sei punti di contingenza e del caropane di cui all'articolo precedente, costituiscono anticipazioni da assorbirsi nei miglioramenti che potranno derivare da eventuali accordi nazionali, fermo restando in ogni caso che questi ultimi non potranno produrre riduzioni dei minimi tabellari di cui al presente contratto.

Art. 3.

In aggiunta ai minimi di retribuzione conglobati fissati dal presente contratto integrativo, debbono essere corrisposti gli importi relativi ai punti di contingenza scattati in base all'accordo nazionale 29 aprile 1957.

Art. 4.

Il presente contratto entra in vigore il 1° maggio 1959 e scadrà il 31 gennaio 1961; s'intenderà tacitamente rinnovato per un anno, qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 634.

Norme relative sul funzionamento della Cassa edile degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Bergamo, La Spezia e Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 30 dicembre 1959, stipulato tra il Collegio Provinciale Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -, l'Unione Sindacale Provinciale –, l'Unione Italiana Lavoratori;

Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo integrativo 14 luglio 1960, stipulato tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale Edili, Legno ed Affini - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edilizia - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale Edili - Fe.N.E.A.L. -;

Visto, per la provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 31 marzo 1960, stipulato tra la Sezione Provinciale Costruttori Edili e la Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edilizia ed Affini - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Edili, Affini e Legno - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Bergamo, in data 25 giugno 1961, n. 28 della provincia di La Spezia, in data 8 luglio 1961, n. 9 della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente al contributo da versare alla Cassa edile:

— per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 30 dicembre 1959;

— per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo integrativo 14 luglio 1960;

— per la provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 31 marzo 1960;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bergamo, La Spezia e Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 35. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 30 DICEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, RELATIVO AL CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

In Bergamo, addì 30 dicembre 1959

tra

il Collegio Costruttori Edili di Bergamo e Provincia, rappresentato dal sig. presidente *Clemente Cassis* e dal sig. *Loda Angelo,* segretario del Collegio stesso, con la partecipazione di una Delegazione Industriale, composta dai signori: *Lanfranconi* per. ind. *Aldo,* geometra *Piero Marinoni* e dott. ing. *Gianfranco Sassi;* con l'assistenza dell'Unione Industriali di Bergamo, rappresentata dall'avv. *Arrigo Leidi;*

il Sindacato Edili ed Affini di Bergamo e Provincia (F.I.L.L.E.A.), rappresentato dal Segretario provinciale sig. *Calzari Ferdinando,* con la rappresentanza del lavoratore sig. *Aldeni Luigi,* con l'assistenza della Camera Confederale del Lavoro, nella persona dello on. *Giuseppe Brighenti,* Segretario responsabile, e del Segretario responsabile aggiunto sig. *Vittorio Naldini* e del vicesegretario della Camera del Lavoro signor *Giuseppe Colombo;*

l'Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dal segretario Generale on. *Aurelio Colleoni* e dal signor *Rino Samotti,* unitamente al Libero Sindacato Provinciale Lavoratori Edili, aderente alla FILCA, rappresentato dal Segretario sig. *Miglio* rag. *Pietro, Mario Furia, Agazzi Filippo* e *Belotti Giovanni;*

l'Unione Italiana Lavoratori, rappresentata dal Segretario Provinciale cav. uff. *Pietro Lombardoni,* viene redatto il seguente verbale:

In relazione a quanto previsto dall'art. 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili, stipulato in Roma il 24 luglio 1959, si conviene quanto segue:

Il contributo dovuto, sia dalle imprese edili iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Bergamo, sia dai dipendenti lavoratori operai, è fissato nella misura dell'1 % di cui 0,50 % a carico dell'impresa e 0,50 a carico del lavoratore.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata del Contratto nazionale collettivo di lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 14 LUGLIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, RELATIVO AL CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1960, il giorno 14 del mese di luglio, in La Spezia, presso la sede dell'Unione Industriali;

tra

il Sindacato Provinciale Costruttori Edili aderente all'Unione Industriali della Provincia della Spezia, rappresentato dal Presidente dott. ing. *Adriano Guidugli* e dal Vice Presidente com.te *Mario Arillo,* con l'intervento dei sigg. *Massimo Bertonati* e *Vertunno Bonati,* assistiti dal dott. *Giovanni Manfredi,* Vice Direttore dell'Unione Industriali,

e

il Sindacato Provinciale Edili, Legno ed Affini della provincia della Spezia, aderente alla F.I.L.L.E.A., rappresentato dal segretario sig. *Morelli Florio,* assistito dal Vice Segretario sig. *Ratti Umberto*;

il Sindacato Provinciale Lavoratori Edilizia aderente alla F.I.L.C.A., rappresentato dal sig. *Italo Franceschini,* Segretario Sindacale dell'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L., assistito dal cav. *Cesare Lupi*;

il Sindacato Provinciale Edili aderente alla Fe.N.E.A.L., rappresentato dal sig. *Egidio Bogi,* Segretario della Camera Sindacale Provinciale U.I.L.,

considerato che, in base agli elementi forniti dalla locale Cassa Edile, il contributo paritetico fissato nella misura complessiva dello 0,40 % sulla paga base di fatto (0,20 % a carico del datore di lavoro e 0,20 % a carico dell'operaio) istituito con Accordo provinciale 2 ottobre 1959, art. 11, non risulta sufficiente ad assicurare il normale funzionamento della stessa Cassa Edile per cui non possono essere conseguiti gli scopi previsti dal proprio Statuto e relativo Regolamento, convengono di provvedere come in appresso all'aggiornamento dell'art. 11 del suddetto Accordo provinciale 2 ottobre 1959 che, come tale, è da intendersi integrativo del rinnovato Contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CASSSA EDILE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1960 il contributo già istituito a favore della Cassa Edile con Accordo provinciale 2 ottobre 1959 nella misura complessiva dello 0,40 % della paga base di fatto corrisposta al personale operaio, viene elevato nella misura dello 0,80 %, da calcolarsi sulla stessa retribuzione base di fatto.

Il contributo suddetto è a carico in misura paritetica (0,40 % e 0,40 % rispettivamente) del datore di lavoro e dell'operaio.

La quota dello 0,40 % a carico dei lavoratori verrà trattenuta dalle Imprese sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori stessi in occasione della corresponsione periodica del salario.

VALIDITA DECORRENZA E DURATA

Art. 2.

Il presente Contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia della Spezia, a decorrere dal 1° luglio 1960.

Esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del citato Contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 31 MARZO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, RELATIVO AL CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI SIENA

Il giorno 31 marzo 1960 presso la sede della Associazione degli Industriali di Siena,

tra

la SEZIONE COSTRUTTORI EDILI della Provincia di Siena, rappresentata dai signori *Ugo Signorini* e *Pilade Bonelli*, assistiti dal dott. *Guido Lenzi*, Segretario della Associazione Industriali

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI LEGNO, EDILIZIA E AFFINI (C.G.I.L.), rappresentata dal sig. *Ermanno Biagi*,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (C.I.S.L.), rappresentata dal sig. *Gianni Puliti*, la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI, AFFINI E LEGNO (U.I.L.), rappresentata dal sig. *Bernardino Scali*;

con riferimento all'art. 9 del Contratto integrativo provinciale 2 ottobre 1959, viene concordato il contributo a favore della Cassa Edile nella misura paritetica dello 0,40 % a carico dei datori di lavoro e dello 0,40 % a carico dei lavoratori, da calcolare sugli emolumenti soggetti ai contributi assicurativi, che sarà impiegato ai fini della costituenda Cassa Edile, secondo quanto stabilito dallo Statuto che verrà redatto dalle parti stipulanti.

Il versamento del contributo di cui trattasi avrà inizio dal periodo di paga successivo a quello in cui verrà riconosciuta efficacia « erga omnes » al presente accordo, ai sensi e per gli effetti della legge 14 luglio 1959, n. 741.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 635.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari e da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e ogni altro esercizio similare del territorio di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;

Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione per i dipendenti dagli esercizi di cui ai contratti che precedono;

Visto l'accordo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi-Turismo e della Federazione Italiana Pubblici Esercizi;

Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;

Visti, per il territorio di Trieste:

— l'accordo collettivo 27 maggio 1960, per l'estensione a Trieste dei contratti collettivi nazionali degli esercizi pubblici;

— il contratto collettivo integrativo 30 maggio 1960;

— l'accordo collettivo integrativo 30 maggio 1960;

tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale Esercenti Pubblici Esercizi - F.I.P.E. - e la Federazione Lavoratori d'Albergo e Pubblici Esercizi, il Sindacato Provinciale Lavoratori dei Pubblici Esercizi - S.I.L.P.E. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 di Trieste, in data 13 luglio 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per il territorio di Trieste, l'accordo collettivo 27 maggio 1960, per la estensione dei contratti collettivi nazionali degli esercenti pubblici, il contratto collettivo integrativo 30 maggio 1960, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, e l'accordo collettivo integrativo 30 maggio 1960, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e ogni altro esercizio similare, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e ogni altro esercizio similare del territorio di Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 32. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 27 MAGGIO 1960, PER L'ESTENSIONE A TRIESTE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

A Trieste il giorno 27 maggio 1960

tra

l'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi della Provincia di Trieste - F.I.P.E., rappresentata dal Presidente cav. *Giovanni Bracci* e dai Vicepresidenti cav. *Giuseppe Fioretto* e sig. *Sante Peterlini,* assistiti dal Segretario sig. *Sergio Gaspàri,*

e

la Federazione Lavoratori d'Albergo e Pubblici Esercizi, rappresentata dal Segretario *Enrico Del Bianco* e dal sig. *Salvatore Tommasin,* assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro di Trieste, rappresentata dal Segretario responsabile dott. *Livio Novelli* e dai sigg. *Renato Corsi* e *Salvatore Curri,*

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori dei Pubblici Esercizi - S.I.L.P.E., rappresentato dal suo Segretario reponsabile sig. *Bruno Marella* e dai Segretari provinciali sig. *Giuseppe Krusich* e *Licia Poggi,* assistiti dalla Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense e Servizi, rappresentata dal suo Segretario generale sig. *Livio Saranz*

è stato convenuto

1. A partire dal 1° giugno 1960 sono estesi a Trieste il Contratto nazionale 23 ottobre 1954, per i dipendenti da caffè, bar, bottiglierie, gelaterie, confetterie ed esercizi similari; il Contratto nazionale 23 ottobre 1954 per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari; l'accordo nazionale di rinnovo del 6 maggio 1959 e loro successive modifiche.

2. In considerazione della situazione contrattuale preesistente a Trieste, gli anzidetti contratti nazionali sono estesi con le deroghe ed eccezioni stabilite dagli articoli seguenti.

3. *Personale femminile di sala.* — Non è ammesso personale femminile per il servizio di sala, fatta eccezione per gli esercizi di IV categoria siti nei Comuni minori della Provincia e nelle frazioni del Comune di Trieste.

Potrà essere concessa, salvo il preventivo benestare della Commissione Paritetica, l'assunzione di personale femminile per i servizi di sala in esercizi caratteristici per i quali la presenza di personale femminile divenga complementare alle caratteristiche degli stessi. Anche in questi esercizi, comunque, dovrà essere assunto personale maschile per il servizio di sala, con funzioni di guida al personale femminile.

Il personale femminile di sala avrà diritto alla stessa percentuale di servizio fissata per il personale maschile.

4. *Frazionabilità delle ferie e loro computo.* — In considerazione delle numerose assunzioni per limitati periodo di tempo, si conviene che il diritto al frazionamento dell'indennità sostitutiva delle ferie si matura al compimento del terzo mese di servizio, con decorrenza dal giorno dell'assunzione.

L'indennità sostitutiva delle ferie, per il personale percentualista entro i limiti di 7 mesi di servizio, resta fissata in lire 450 giornaliere per gli addetti agli esercizi di I e II categoria e in lire 350 giornaliere per gli addetti agli esercizi di III e IV categoria. Superati i limiti di 7 mesi di servizio il trattamento sarà quello stabilito dal Contratto nazionale.

Resta escluso il personale apprendista, al quale si applicano le norme del Contratto nazionale.

5. *Mansioni duplici e rappresentanza.* — Il personale chiamato a svolgere due mansioni avrà diritto a percepire la retribuzione prevista per la mansione svolta in prevalenza, se questa mansione è superiore agli effetti economici; mentre se questa mansione fosse inferiore agli effetti economici, il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 15% da calcolarsi sulla paga globale di fatto percepita.

La stessa percentuale di cui al capoverso precedente spetterà al lavoratore subordinato, il quale venisse richiesto dal proprietario di figurare sulla licenza quale interposta persona agli effetti della sostituzione del titolare, per la responsabilità verso le Autorità di P. S.

6. *Indennità di anzianità.* — Nel computo della indennità di anzianità, oltre al salario o stipendio e alla contingenza, vanno computati il vitto e in genere tutti i compensi percepiti dal lavoratore che siano a carattere fisso e continuativo.

Fermo restando il disposto del Contratto nazionale per quanto riguarda la misura dell'indennità per ogni anno di servizio compiuto, si stabilisce che l'indennità stessa è frazionabile in dodicesimi e che il diritto al frazionamento si matura al compimento del sesto mese di servizio, nella misura di giorni 0,50 per ogni mese di servizio.

Nei casi di assunzione per attività al solo periodo stagionale, il diritto alla frazionabilità si matura al compimento del terzo mese di servizio.

Una volta maturato il diritto, il computo delle frazioni va fatto a partire dal giorno dell'assunzione.

Resta escluso il personale apprendista al quale si applicano le norme del Contratto nazionale.

7. *In caso di dimissioni* spettano al personale in servizio alla data della firma del presente contratto le seguenti misure dell'indennità di licenziamento:

— il 50% con una anzianità di servizio sino a 3 anni;

— il 100% con una anzianità di servizio superiore a 3 anni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 MAGGIO 1960, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI DEL TERRITORIO DI TRIESTE

A Trieste il giorno 30 maggio 1960

tra

l'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi della Provincia di Trieste - F.I.P.E., rappresentata dal Presidente cav. *Giovanni Bracci* e dai rappresentanti di gruppo, signori *Silvio Ambroset,* comm. *Ariodante Durighello, Vinicio Galopin, Sante Peterlini, Renato Sabadin, Giovanni Voltolina,* assistiti dal Segretario signor *Sergio Gaspàri,*

e

la Federazione Lavoratori d'Albergo e Pubblici Esercizi, rappresentata dal Segretario *Enrico Del Bianco* e dal sig. *Salvatore Tommasin,* assistiti dalla Camera Confederazione del Lavoro di Trieste, rappresentata dal Segretario responsabile dott. *Livio Novelli* e dai signori *Renato Corsi* e *Salvatore Curri,*

il Sindacato Provinciale Lavoratori dei Pubblici Esercizi - S.I.L.P.E., rappresentato dal suo Segretario responsabile sig. *Bruno Marella* e dai Segretari provinciali sigg. *Giuseppe Krusich* e *Licia Poggi,* assistiti dalla Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense e Servizi, rappresentata dal suo Segretario generale sig. *Livio Saranz.*

Visto l'accordo del 27 maggio 1960 con il quale è stato esteso a Trieste il contratto nazionale 23 ottobre 1954 rinnovato con l'accordo nazionale 6 maggio 1959 per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari,

è stato stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al sopraddetto contratto nazionale:

Art. 1.

A) **TABELLE SALARIALI**

QUALIFICHE	Esercizi di 1ª e 2ª categoria p. mese	1ª e 2ª categoria p. giorno	3ª e 4ª categoria p. mese	3ª e 4ª categoria p. giorno
Personale impiegatizio:				
I categoria . . .	24.492	942	19.422	747
II categoria . . .	17.368	668	14.374	553
III categoria				
Economo, controllore	14.638	563	11.544	444
Marchiere, cassiere .	10.790	415	9.256	356
Personale non impiegatizio:				
I categoria				
Capo cuoco	28.158	1.083	23.166	891
II categoria				
Sotto capo cuoco . .	21.528	828	21.528	828
Cuoco capo partita .	20.332	782	20.332	782
Cuoco e cuoca con responsabilità cucina . .	18.538	713	16.042	617
1° dispensiere, 1° cantiniere, banconiere di buffet	16.146	621	13.936	536
III categoria				
Cuoco	16.250	625	14.742	567
Cuoca	—	—	13.260	510
Aiuto cuoco, 2° dispensiere, 2° cantiniere, aiuto banconiere, 1° argentiere	11.440	440	9.906	381
2° argentiere . . .	9.854	379	9.490	365
Vestiariste	7.644	294	7.644	294
Internisti, facchino di cucina, pulitrice (vedi art. 5)				

Gli stipendi fissati dalla tabella su riportata sono stipendi iniziali.

Gli impiegati hanno diritto ad una maggiorazione del 5% dello stipendio base da concedersi rispettivamente all'inizio del 4°, 7°, 9°, 11°, 13°, 15°, 17° anno di servizio prestato presso la medesima azienda.

Ai salari e stipendi di cui alla tabella va aggiunta la indennità di contingenza secondo quanto disposto dall'accordo nazionale sulla scala mobile dell'11 ottobre 1957.

B) **TABELLA DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL VITTO**

La corresponsione del vitto è obbligatoria. Tuttavia in casi di riconosciuta necessità, in sostituzione di essa il datore di lavoro potrà corrispondere l'indennità sotto riportata.

Al personale che consuma i pasti in natura l'indennità sostitutiva del vitto, nelle misure sotto riportate, è dovuta in tutti i casi previsti dalla legge o dalle norme contrattuali.

PERSONALE PERCENTUALISTA

Il personale retribuito a percentuale ha diritto indistintamente alla indennità del vitto di lire 5.200 mensili, rispettivamente di lire 200 giornaliere.

PERSONALE INTERNO	Uomini p. mese	Uomini p. giorno	Donne p. mese	Donne p. giorno
a) *Personale impiegatizio*:				
I categoria				
Direttori in genere	13.000	500	12.558	483
II categoria				
Capo contabile e altri impiegati di concetto:				
superiore ai 21 anni	11.934	459	11.024	424
inferiore ai 21 anni	11.804	454	10.920	420
III categoria				
1) Economo, controllore, contabile:				
superiore 21 anni	11.076	426	10.296	396
20 - 21 anni	11.051	425	10.270	395
19 - 20 anni	10.712	412	9.386	361
2) Marchiere, cassiere addetto alla cassa o ai registratori di cassa:				
superiore 21 anni	10.790	415	10.062	387
20 - 21 anni	10.790	415	10.036	386
19 - 20 anni	10.478	403	9.256	356
18 - 19 anni	10.426	401	9.230	355
17 - 18 anni	9.360	360	8.710	335
b) *Personale non impiegatizio*:				
I categoria				
superiore 20 anni	11.570	445	10.712	412
II categoria				
Sotto capo cuoco; cuoco capo partita; cuoco con responsabilità di cucina; banconiere di buffet; 1° dispensiere; 1° cantiniere:				
superiore 20 anni	10.842	417	9.906	381
18 - 20 anni	10.608	408	9.048	348
III categoria				
1) Cuoco; aiuto cuoco; aiuto banconiere di buffet; 2° dispensiere; 2° cantiniere:				
superiore 20 anni	10.660	410	9.828	378
18 - 20 anni	10.400	400	8.970	345
16 - 18 anni	9.438	363	8.580	330
2) Internisti; uomini di fatica; fattorini; 2° argentiere; facchino di cucina:				
superiore 20 anni	10.452	402	9.724	374
18 - 20 anni	10.166	391	8.892	342
16 - 18 anni	9.126	351	8.502	327
inferiore 16 anni	7.852	302	7.826	301
Apprendisti				
18 - 20 anni	10.166	391	8.814	339
16 - 18 anni	9.230	355	8.424	324
inferiore 16 anni	8.086	315	7.826	301

C) TABELLA DEL TERZO ELEMENTO

E' istituito un terzo elemento della retribuzione nelle misure più sotto riportate per il personale interno addetto ad esercizi di buffet che non somministrano ai clienti cibi caldi e pertanto non sono in grado di fornire ai dipendenti i pasti nella quantità e nella varietà richiesta dall'art. 50 del Contratto nazionale.

Gli esercizi di cui trattasi possono cucinare salsicce, goulasch, trippe, crauti, porcina, pizze e simili.

Il personale addetto ha diritto di ricevere in natura un panino ripieno ed una bibita.

Il terzo elemento resta escluso dal computo del lavoro straordinario e dalla gratifica natalizia.

QUALIFICHE	Esercizi di 1ª e 2ª categoria p. mese	1ª e 2ª categoria p. giorno	3ª e 4ª categoria p. mese	3ª e 4ª categoria p. giorno
a) *Personale impiegatizio*:				
I categoria	4.524	174	3.588	138
II categoria	3.198	123	2.652	102
III categoria				
Economo; controllore	2.704	104	2.132	82
Marchiere; cassiere	1.202	77	1.716	66
b) *Personale non impiegatizio*:				
I categoria				
Capo cuoco	5.200	200	4.290	165
II categoria				
Sotto capo cuoco	3.978	153	3.978	153
Cuoco capo partita	3.770	145	3.770	145
Cuoco o cuoca con responsabilità di cucina	3.432	132	2.964	114
1° dispensiere; 1° cantiniere; banconiere di buffet	2.990	115	2.574	99

QUALIFICHE	Esercizi di 1ª e 2ª categoria p. mese	p. giorno	3ª e 4ª categoria p. mese	p. giorno
III categoria				
Cuoco	3.016	116	2.730	105
Cuoca	—	—	2.444	94
Aiuto cuoco; 2° dispensiere; 2° cantiniere; 1° argentiere				
Internista; 2° argentiere; facchino di cucina	1.820	70	1.766	68
Internista donna; pulitrici; vestiariste . .	1.404	54	1.404	54

CHIARIMENTO A VERBALE

Le aziende che già corrispondono una indennità sostitutiva del vitto superiore al terzo elemento di cui alla tabella C), continueranno ad applicare tale trattamento con ciò che il personale dipendente non potrà pretendere il pagamento del predetto terzo elemento che si intende assorbito.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

La classifica degli esercizi è demandata alla Commissione paritetica la quale si atterrà ai criteri in uso e al regolamento in atto, con le eventuali successive modifiche. La Commissione paritetica terrà conto facendole proprie, delle classifiche della Commissione provinciale contro l'alcoolismo. Per quelle classifiche che la Commissione paritetica riterrà non accettabili presenterà ricorso in proprio nome alla Commissione provinciale contro l'alcoolismo.

Art. 3.

APPRENDISTATO

Gli apprendisti potranno essere assunti nelle seguenti proporzioni:

a) Negli esercizi classificati in categoria I, II, III, potrà essere assunto un apprendista per turno per ogni due lavoratori o per frazioni inferiori a 2. I lavoratori cui si fa riferimento sono gli appartenenti alla II categoria del personale non impiegatizio, di cui all'articolo 2 del contratto nazionale oltre ai titolari ed ai suoi familiari, quando prestino la loro attività nell'azienda come altri lavoratori.

b) Negli esercizi classificati in IV categoria potrà essere assunto un apprendista per esercizio.

L'apprendista non deve essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori di manovalanza.

Non sono considerati lavori di manovalanza quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al fattorino, sempreché la esplicazione di queste attività non diventi prevalente ed in ogni caso rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti concorderanno un regolamento per la disciplina dell'apprendistato.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI FATICA E INTERVALLO PER I PASTI

L'intervallo per la consumazione dei pasti resta fissato in 30 minuti per pasto.

Il personale maschile e femminile (facchini ed internisti uomini, pulitrici, interniste donne, ecc.) ha un orario di lavoro di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, oppure un orario di 9 ore giornaliere e 54 ore settimanali.

Il salario mensile, esclusa la continenza, per i rispettivi orari è il seguente:

	Esercizi di 1ª e 2ª categoria	3ª e 4ª categoria
Uomini:		
8 ore giornaliere	8.744	8.440
9 ore giornaliere	10.110	9.759
Donne:		
8 ore giornaliere	6.792	6.792
9 ore giornaliere	7.853	7.853

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO

Il calcolo per determinare le ore straordinarie di cui all'art. 19 del Contratto nazionale sarà fatto dividendo lo stipendio mensile per 208 ed il salario settimanale per 54 ed aggiungendo una quota di indennità di contingenza, la quale, ai soli effetti del presente computo, è divisibile per 8 ore giornaliere e 208 ore mensili.

Art. 6.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA

Nel caso di protrazione dell'orario di chiusura di cui all'art. 23 del contratto nazionale, il personale tavoleggiante degli esercizi con cucina e dei buffets e birrerie, in particolari ricorrenze nelle quali l'esercizio rimanga aperto ed in caso si svolgano cenoni o trattenimenti danzanti o spettacoli di varietà o musicali (ad es. per S. Silvestro o per Carnevale), avrà diritto alla percentuale di servizio del 18% addizionale, senza distinzione di classe di esercizio.

Art. 7.

RETRIBUZIONE DEL PERSONALE PERCENTUALISTA IN CASO DI ASSENZE GIUSTIFICATE

Il compenso per il personale percentualista e il personale retribuito a sistema misto, nel caso di assenza giustificata per malattia (limitatamente al periodo di carenza), per congedo matrimoniale, per disgrazia familiare o per dimostrata forza maggiore, sarà pari alla retribuzione contrattuale stabilita per il salariato di uguale categoria.

Art. 8.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

Al momento della presentazione da parte del lavoratore, del documento comprovante l'avvenuta liquidazione del primo sussidio di malattia da parte dello INAM, la Ditta pagherà al lavoratore l'importo di 3 giornate di retribuzione.

Al personale impiegatizio la Ditta liquiderà la seguente indennità:

— per il primo mese di malattia l'intera retribuzione (stipendio, contingenza, eventuali scatti periodici di anzianità);

— per il secondo e terzo mese di malattia il 50% della retribuzione di cui sopra.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti dichiarano di riconoscere tutte le disposizioni riguardanti maggiorazioni del sussidio di malattia decretate dal Ministero competente a seguito di accordi intervenuti tra le associazioni nazionali di categoria rappresentanti i datori di lavoro e i lavoratori dei pubblici esercizi.

Art. 9.

TRATTAMENTO ECONOMICO E SISTEMA DI RETRIBUZIONE

Il personale tavoleggiante negli esercizi di ristoranti, trattorie, buffet e birrerie con cucina calda, avrà diritto ad una percentuale di servizio, aggiunta in calce ai conti dei clienti, della seguente misura:

— 16% per gli esercizi extra
— 13% per gli esercizi di prima categoria
— 12% per gli esercizi di seconda e terza categoria
— 10% per gli esercizi di quarta categoria.

Qualora i conti dei clienti fossero comprensivi della percentuale di servizio, il personale tavoleggiante detrarrà dall'importo globale lordo incassato per conto dei clienti, le seguenti percentuali:

— 13,8% per gli esercizi extra
— 11,5% per gli esercizi di prima categoria
— 10,7% per gli esercizi di seconda e terza categoria
— 9,1% per gli esercizi di quarta categoria.

La Commissione paritetica avrà il compito di determinare la percentuale di servizio nonchè l'ammontare dell'indennità sostitutiva del vitto, in quanto dovuta, ai dipendenti da esercizi con attività mista di bar e ristoranti-buffet, quando sia riconosciuta l'impossibilità di applicare i due trattamenti separatamente e distintamente.

Art. 10.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER SERVIZI DI RINFRESCHI, BANCHETTI E PER SERVIZIO A DOMICILIO

Per i servizi di banchetti la percentuale di servizio rimane fissata nella misura del 12%: di questa percentuale il 10% sarà distribuito fra il personale tavoleggiante ed il 2% tra il personale di cucina e di dispensa, con la seguente suddivisione del punteggio:

Capo cuoco punti 5; sotto capo cuoco punti 4; cuoco capo-partita punti 3; aiuto cuoco e internista punti 2; primo cuoco punti 4; secondo cuoco punti 3; cuoco unico punti 3; dispensiere unico punti 2; primo dispensiere punti 3; secondo dispensiere punti 2.

Per il banchetto si intende quel trattamento di partecipanti di numero non inferiore a 10, ordinato con almeno un giorno di preavviso, definito nelle voci del menu e del prezzo. Restano quindi sempre escluse le comitive turistiche.

Per il servizio a domicilio viene fissato un compenso al personale percentualista di lire 3.200 per un servizio di 9 ore e di lire 1.800 per un mezzo servizio di ore 4 e mezza.

Al personale salariato sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera, rispettivamente di mezza giornata, maggiorata del 50%.

Art. 11.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL VITTO

L'indennità sostitutiva del vitto resta fissata nelle misure contenute nella apposita tabella di cui all'articolo 1 del presente contratto (Tabella *B*).

Gli esercizi di buffet e birrerie senza cucina calda, essendo nella impossibilità di somministrare al personale dipendente il vitto, in aggiunta alla retribuzione corrisponderanno al personale interno una speciale maggiorazione denominata terzo elemento indicata nella apposita tabella di cui all'art. 1 del presente contratto (Tabella *C*).

Si intendono appartenere alla categoria degli esercizi « senza cucina calda » anche quelli nei quali ai clienti sono serviti trippe, goulasch, porcina, salsicce, crauti, pizze e simili.

L'indennità di contingenza non subirà variazioni in relazione al fatto che l'esercizio corrisponda il vitto e ciò in deroga al disposto dell'art. 52 del contratto nazionale.

Art. 12.

PERSONALE TAVOLEGGIANTE CAPO CAMERIERE

Al capo cameriere, in aggiunta alla percentuale di servizio, verrà corrisposta da parte dell'azienda una retribuzione fissa mensile di lire 7.500.

Il punteggio di suddivisione delle percentuali di servizio tra le varie qualifiche del personale di sala è il seguente:

— primo capo cameriere	punti	12
— secondo capo cameriere	»	11
— cameriere (chef de rang)	»	10
— secondo cameriere (demi chef)	»	7
— aiuto cameriere (commis)	»	5

Questa suddivisione della percentuale di servizio tra le varie categorie di personale esterno, sarà normativa anche nel caso che non venga costituito un tronco di percentuale globale, ma venga adottato il sistema di percentuale individuale.

Art. 13.

PERSONALE TAVOLEGGIANTE NEGLI ESERCIZI DI IV CATEGORIA

Nei soli esercizi di IV categoria il datore di lavoro ha la facoltà di retribuire il personale tavoleggiante, purchè assunto per un orario settimanale completo, con una paga fissa anzichè con la percentuale di servizio.

Detta paga sarà pari a quella del banconiere maggiorata del 10%.

Il personale tavoleggiante così retribuito deve percepire tutti i compensi — ivi compreso quello per il lavoro straordinario — previsti dai contratti per il personale a paga fissa.

Art. 14.

RETRIBUZIONE TOTALE O PARZIALE A PERCENTUALE

Qualora il datore di lavoro volesse retribuire in tutto o in parte il personale interno salariato o stipendiato a percentuale, dovrà garantire un minimo di retribuzione mensile, non inferiore alla retribuzione prevista per la pari categoria, maggiorata del 15%.

Art. 15.

PERSONALE EXTRA E DI SURROGA

a) Il personale turnante avrà lo stesso trattamento economico e normativo previsto per il personale stabile, rapportato alle giornate di lavoro effettuate.

b) Il personale assunto temporaneamente in sostituzione di un lavoratore stabile avrà diritto a ricevere la retribuzione prevista per la qualifica del lavoratore sostituito maggiorata del 20% a compenso delle ferie, della 13ª mensilità e delle festività.

c) Il personale extra e di rinforzo avrà diritto ai seguenti compensi:

	Per 9 ore (1 giornata)	Per 4 ½ ore (½ giornata)
Camerieri	3.200	1.800
Internisti e uomini di fatica .	2.000	1.200
Interniste donne	1.800	1.000

Per i servizi che si protraggono oltre le ore una del mattino e per quelli che superano le 9 ore, verrà corrisposta — per ogni ora di servizio in più e per ogni ora oltre la una antimeridiana — la 9ª parte dell'importo giornaliero suindicato, maggiorato del 50%.

Art. 16.

ABITO DI SERVIZIO, PULIZIE DEI LOCALI E DIVIETO A LAVORI PESANTI

Il personale qualificato e quello percentualista sono esonerati da fare la pulizia dei gabinetti e dal lavare i pavimenti ed i lastroni, nonchè dal fare, salvo necessità, lavori di facchinaggio.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Per lavori di facchinaggio si intendono tutti i lavori di trasporto che richiedono uno sforzo straordinario rispetto all'esecuzione delle mansioni proprie del personale percentualista.

Art. 17.

DICHIARAZIONE A VERBALE CRITERI DI COMPARAZIONE FRA LE CATEGORIE

Il personale percentualista è comparato al personale stabile nel modo seguente:

1° capo cameriere - corrisponde al capo banconiere;

2° capo cameriere e cameriere - corrisponde al banconiere;

aiuto cameriere - corrisponde all'aiuto banconiere.

Art. 18.

ESERCIZI DI STAGIONE

Il personale non impiegatizio assunto negli esercizi stagionali avrà diritto alle stesse maggiorazioni sulla retribuzione prevista per gli impiegati del contratto nazionale (art. 90).

Art. 19.

LOCALI NOTTURNI

Sono considerati locali notturni quegli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà o danza ed il cui orario si protragga sino alle prime ore del mattino.

La retribuzione del personale impiegatizio e salariato di questi esercizi è quella prevista per i lavoratori degli esercizi diurni di pari categoria, maggiorata, a partire dalle ore 22, del 50%.

Art. 20.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo provinciale entra in vigore il 1° giugno 1960. Esso potrà essere disdettato con un preavviso di un mese a mezzo lettera raccomandata; purtuttavia, anche in caso di disdetta continuerà a produrre i suoi effetti sino a quando non sarà sostituito da altro contratto regolante la stessa materia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 MAGGIO 1960 PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE, BOTTIGLIERIE, GELATERIE, PASTICCERIE, CONFETTERIE E DA OGNI ALTRO ESERCIZIO SIMILARE DEL TERRITORIO DI TRIESTE

A Trieste il giorno 30 maggio 1960

tra

l'ASSOCIAZIONE ESERCENTI PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - F.I.P.E., rappresentata dal Presidente cav. *Giovanni Bracci* e dai rappresentanti di gruppo sigg. *Eugenio Camoncino, Nicola Costaras, Ernesto De Luca,* cav. *Giuseppe Fioretto, Oscar Pirona, Silvio Venier, Arrigo Zacutti, Claudio Fabro,* assistiti dal segretario *Sergio Gaspari,*

e

la FEDERAZIONE LAVORATORI D'ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI, rappresentata dal Segretario *Enrico Del Bianco* e dal sig. *Salvatore Tommasin,* assistiti dalla CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI TRIESTE, rappresentata dal Segretario responsabile dott. *Livio Novelli* e dai sigg. *Renato Corsi* e *Salvatore Curri,*

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DEI PUBBLICI ESERCIZI - S.I.L.P.E., rappresentato dal suo Segretario reponsabile sig. *Bruno Marella* e dai Segretari provinciali sig. *Giuseppe Krusich* e *Licia Poggi,* assistiti dalla FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO, ALBERGHI, MENSE E SERVIZI, rappresentata dal suo segretario generale sig. *Livio Saranz,*

Visto l'accordo del 27 maggio 1960 con il quale è stato esteso a Trieste il contratto nazionale 23 ottobre 1954 rinnovato con l'accordo nazionale 6 maggio 1959 per i dipendenti dei caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e di ogni altro esercizio similare;

è stato stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al sopraddetto contratto nazionale:

Art. 1.

TABELLE SALARIALI

QUALIFICHE	Esercizi di 1ª e 2ª categoria p. mese	1ª e 2ª categoria p. giorno	3ª e 4ª categoria p. mese	3ª e 4ª categoria p. giorno
I categoria				
Direttore di bar	30.472	1.172	30.472	1.172
Gerente di pasticceria	26.234	1.009	26.234	1.009
II categoria				
Impiegati di concetto	23.062	887	23.062	887
III categoria				
Economo, controllore, cassiere con responsabilità di cassa, banconiere di pasticceria	18.954	729	18.954	729
Marchiere, addetto ai registratori di cassa	14.716	566	12.610	485
Personale non impiegatizio:				
I categoria				
Capo barista, capo gelatiere	22.620	870	—	—
II categoria				
Barista, gelatiere	18.954	729	14.014	539
Banconiere di caffè	18.642	717	13.780	530
III categoria				
Aiuto barista, aiuto gelatiere, aiuto banconiere di pasticceria, addetto alla distribuzione negli esercizi di torrefazione	13.026	501	9.048	348
Aiuto banconiere di caffè	12.740	490	8.840	340
Fattorino	11.050	425	8.034	309
Vestiarista (senza l'appalto del guardaroba)	8.034	309	6.526	251
Interniste, pulitrici, uomini di fatica (vedi art. 5).				

DICHIARAZIONE A VERBALE

Per « banconieri di caffè » si intendono gli addetti occupati nei seguenti esercizi:

Caffè Nazionale	Caffè Transalpina
» Specchi	» Milano
» De Marchi	» Tommaseo
» San Marco	» Fabris
» Secession	» Ferè

b) Gli stipendi fissati dalla tabella su riportata sono stipendi iniziali. Gli impiegati hanno diritto ad una

maggiorazione del 5% della paga base da concedersi rispettivamente all'inizio del 4°, 7°, 9°, 11°, 13°, 15°, 17° anno di servizio prestato presso la medesima azienda.

c) Ai salari e stipendi di cui alla tabella va aggiunta la indennità di contingenza secondo quanto disposto dall'accordo nazionale sulla scala mobile dell'11 ottobre 1957.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

La classifica degli esercizi è demandata alla Commissione paritetica la quale si atterrà ai criteri in uso ed al regolamento in atto, con le eventuali successive modifiche. La Commissione paritetica terrà conto, facendole proprie, delle classifiche della Commissione provinciale contro l'alcoolismo. Per quelle classifiche che la Commissione paritetica riterrà non accettabili, presenterà ricorso in proprio nome alla Commissione provinciale contro l'alcoolismo.

Art. 3.

In relazione a quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2 del Contratto Nazionale si stabilisce che il personale delle torrefazioni addetto alla vendita del caffè in grano ha la qualifica di commesso di vendita ed è classificato nella categoria *C* degli impiegati.

Agli effetti retributivi è parificato alla cassiera.

Il personale addetto alle macchine tostatrici godrà del trattamento economico, normativo e previdenziale stabilito o da stabilirsi dai contratti collettivi di lavoro per la corrispondente categoria della industria alimentare.

Art. 4.

APPRENDISTATO

Gli apprendisti potranno essere assunti nelle seguenti proporzioni:

a) Negli esercizi classificati in categoria I, II, III, potrà essere assunto un apprendista per turno per ogni due lavoratori o per frazioni inferiori a 2. I lavoratori cui si fa riferimento sono i banconieri di pasticceria o confetteria, gli addetti alla vendita del caffè in grano nelle torrefazioni, rispettivamente gli appartenenti alla II categoria del personale non impiegatizio, di cui all'art. 2 del Contratto nazionale oltre al titolare ed ai suoi familiari, quando prestino la loro attività nella azienda come altri lavoratori.

b) Negli esercizi classificati in IV categoria potrà essere assunto un apprendista per esercizio.

L'apprendista non deve essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori di manovalanza.

Non sono considerati lavori di manovalanza quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempreché la esplicazione di quelle attività non diventi prevalente ed in ogni caso rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti concorderanno un regolamento per la disciplina dell'apprendistato.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI FATICA E INTERVALLO PER I PASTI

L'intervallo per la consumazione dei pasti resta fissato in 30 minuti per pasto.

Il personale di fatica maschile e femminile (facchini ed internisti uomini, pulitrici, interniste donne ecc.) ha un orario di lavoro di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, oppure un orario di 9 ore giornaliere e 54 ore settimanali.

Il salario settimanale, esclusa la contingenza, per i rispettivi orari è il seguente:

	Esercizi di	
	1ª e 2ª categoria	3ª e 4ª categoria
UOMINI:		
8 ore giornaliere	2.264	1.648
9 ore giornaliere	2.621	1.906
DONNE:		
8 ore giornaliere	1.648	1.336
9 ore giornaliere	1.906	1.545

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO

Il calcolo per determinare le ore straordinarie di cui all'art. 19 del contratto nazionale sarà fatto dividendo lo stipendio mensile per 208 ed il salario settimanale per 54 ed aggiungendo una quota di indennità di contingenza la quale ai soli effetti del presente computo, è divisibile per 8 ore giornaliere e 208 ore mensili.

Art. 7.

RETRIBUZIONE DEL PERSONALE PERCENTUALISTA IN CASO DI ASSENZE GIUSTIFICATE

Il compenso per il personale percentualista e il personale retribuito a sistema misto, nel caso di assenza giustificata per malattia (limitatamente al periodo di carenza), per congedo matrimoniale, per disgrazia familiare, o per dimostrata forza maggiore, sarà pari alla retribuzione contrattuale stabilita per il salariato di uguale categoria.

Art. 8.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

Al momento della presentazione da parte del lavoratore, del documento comprovante l'avvenuta liquidazione del primo sussidio di malattia da parte dell'INAM, la ditta pagherà al lavoratore l'importo di 3 giornate di retribuzione.

Al personale impiegatizio la ditta liquiderà la seguente indennità:

— per il primo mese di malattia l'intera retribuzione (stipendio, contingenza, eventuali scatti periodici di anzianità);

— per il secondo e terzo mese di malattia il 50% della retribuzione di cui sopra.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti dichiarano di riconoscere tutte le disposizioni riguardanti maggiorazioni del sussidio di malattia decretate dal Ministero competente a seguito di accordi intervenuti tra le associazioni nazionali di categoria rappresentanti i datori di lavoro e i lavoratori dei pubblici esercizi.

Art. 9.

TRATTAMENTO ECONOMICO E SISTEMA DI RETRIBUZIONE

Le percentuali di servizio per il personale tavoleggiante restano così stabilite:

Esercizi extra	20 %
Esercizi di I e II categoria	18 %
Esercizi di III categoria	16,5%
Esercizi di IV categoria	10 %

La percentuale sopraindicata da corrispondere al personale tavoleggiante sarà computata sul prezzo lordo di incasso delle consumazioni, ossia sul globale.

La Commissione paritetica avrà il compito di determinare la percentuale di servizio nonchè l'ammontare dell'indennità sostitutiva del vitto, in quanto dovuta, ai dipendenti da esercizi con attività mista di bar e ristorante o di bar e buffet, quando sia riconosciuta l'impossibilità di applicare i due trattamenti separatamente e distintamente.

Art. 10.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER SERVIZI DI RINFRESCHI, BANCHETTI E PER SERVIZIO A DOMICILIO

Per i servizi di rinfreschi o ricevimenti, la percentuale di servizio da detrarsi dall'importo globale lordo incassato per il servizio, rimane fissata nella misura del 14%, per tutte le categorie di esercizio.

Per il servizio a domicilio viene fissato un compenso fisso al personale percentualista di lire 3200 per un servizio di 9 ore e di lire 1800 per un mezzo servizio di ore 4,30.

Al personale salariato sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera, rispettivamente di mezza giornata, maggiorata del 50%.

Art. 11.

PERSONALE TAVOLEGGIANTE CAPI CAMERIERI

Al capo cameriere, in aggiunta alla percentuale di servizio, verrà corrisposta da parte dell'azienda una retribuzione fissa mensile di lire 7.500.

I capi camerieri dovranno avere un rango.

Art. 12.

PERSONALE TAVOLEGGIANTE NEGLI ESERCIZI DI IV CATEGORIA

Nei soli esercizi di IV categoria il datore di lavoro ha la facoltà di retribuire il personale tavoleggiante, purchè assunto per un orario settimanale completo, con una paga fissa anzichè con la percentuale di servizio. Detta paga sarà pari a quella del banconiere maggiorata del 10%.

Il personale tavoleggiante così retribuito deve percepire tutti i compensi — ivi compreso quello per il lavoro straordinario — previsti dai contratti per il personale a paga fissa.

Art. 13.

RETRIBUZIONE TOTALE O PARZIALE A PERCENTUALE

Qualora il datore di lavoro volesse retribuire in tutto o in parte il personale interno salariato o stipendiato a percentuale, dovrà garantire un minimo di retribuzione mensile, non inferiore alla retribuzione prevista per la pari categoria, maggiorata del 15%.

Art. 14.

PERSONALE EXTRA E DI SURROGA

a) Il personale turnante avrà lo stesso trattamento economico e normativo previsto per il personale stabile, rapportato alle giornate di lavoro effettuato.

b) Il personale assunto temporaneamente in sostituzione di un lavoratore stabile avrà diritto a ricevere la retribuzione prevista per la qualifica del lavoratore sostituito maggiorata del 20% a compenso delle ferie, della 13ª mensilità e delle festività.

c) Il personale extra e di rinforzo avrà diritto ai seguenti compensi:

QUALIFICA	Per 9 ore (1 giornata)	Per 4 ½ ore (½ giornata)
Cameriere	3.200	1.800
Internisti e uomini di fatica .	2.000	1.200
Interniste donne	1.800	1.000

Per i servizi che si protraggono oltre le ore una del mattino e per quelli che superano le 9 ore, verrà corrisposta — per ogni ora di servizio in più e per ogni ora oltre la una antimeridiana — la nona parte dell'importo giornaliero suindicato, maggiorata del 50%.

Art. 15.

ABITO DI SERVIZIO, PULIZIE DEI LOCALI E DIVIETO A LAVORI PESANTI

Il personale qualificato e quello percentualista sono esonerati da fare la pulizia dei gabinetti e dal lavare i pavimenti ed i lastroni, nonchè dal fare — salvo necessità — lavori di facchinaggio.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Per lavori di facchinaggio si intendono tutti i lavori di trasporto che richiedono uno sforzo straordinario rispetto all'esecuzione delle mansioni proprie del personale percentualista.

Art. 16.

CRITERI DI COMPARAZIONE FRA LE CATEGORIE

Il personale percentualista è comparato al personale stabile nel modo seguente:

1) capo cameriere - corrisponde al capo banconiere;

2) cameriere - corrisponde al banconiere;

3) aiuto cameriere - corrisponde all'aiuto banconiere.

Art. 17.

ESERCIZI DI STAGIONE

Il personale non impiegatizio assunto negli esercizi stagionali avrà diritto alle stesse maggiorazioni sulla retribuzione prevista per gli impiegati dal Contratto nazionale, art. 90.

Art. 18.

LOCALI NOTTURNI

Sono considerati locali notturni quelli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà o danza ed il cui orario si protragga sino alle prime ore del mattino.

La retribuzione del personale impiegatizio e salariato di questi esercizi è quella prevista per i lavoratori degli esercizi diurni di pari categoria maggiorata, a partire dalle ore 22, del 50%.

Art. 19.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo provinciale entra in vigore il 1° giugno 1960. Esso potrà essere disdettato, con un preavviso di un mese a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; purtuttavia, anche in caso di disdetta, continuerà a produrre i suoi effetti sino a quando non sarà sostituito da altro contratto regolante la stessa materia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **636**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali della provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 8 luglio 1960, per i lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali;

Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 28 luglio 1960, per i lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali, stipulato tra il Gruppo Compartimentale dell' Associazione Produttori Tabacchi Italiani e l'Unione Provinciale Sindacale, il Sindacato Tabacchine F.I.L.Z.I.A.T., l'Unione Italiana Lavoratori; e, in pari data, tra il Gruppo Compartimentale dell'Associazione Produttori Tabacchi Italiani e il Sindacato Provinciale Maestranze Tabacchine - C.I.S. N.A.L.;

Vista la publicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Perugia, in data 5 settembre 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 28 luglio 1960, relativo ai lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori adetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali della provincia di Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 31. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 28 LUGLIO 1960 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DI TABACCO NEI MAGAZZINI GENERALI DEI CONCESSIONARI SPECIALI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Il giorno 28 luglio 1960, presso la sede del Gruppo Compartimentale di Perugia della Aassociazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.),

tra

il Gruppo Compartimentale A.P.T.I. di Perugia, rappresentato dal presidente cavaliere del lavoro *Francesco Giontella,* assistito dal vice presidente rag. *Sante Meocci,* dal dott. *Alessandro Depretis,* dal dott. *Vittorio Garinei* e dal direttore del Gruppo dott. *Valentino Ricci;*

e

l'Unione Provinciale Sindacale della C.I.S.L., rappresentata dal segretario sig. *Roberto Romei,* assistito dai signori *Guido Lai, Tullio Mencaccini, Celestino Castagnoli* e da una delegazione di tabacchine;

il Sindacato Tabacchine FILZIAT, rappresentato dal sig. *Del Punta Enzo,* assistito dal sig. *Amedeo Rosati* della Camera del Lavoro di Perugia;

la Unione Italiana Lavoratori, rappresentata dal signor *Nicola Bombardiere.*

Il giorno 28 luglio 1960, presso la sede del Gruppo Compartimentale di Perugia della Aassociazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.),

tra

il Gruppo Compartimentale A.P.T.I. di Perugia, rappresentato dal presidente cavaliere del lavoro *Francesco Giontella,* assistito dal vice presidente rag. *Sante Meocci,* dal dott. *Alessandro Depretis,* dal dott. *Vittorio Garinei* e dal direttore del Gruppo dott. *Valentino Ricci;*

e

il Sindacato Provinciale Maestranze Tabacchine della C.I.S.N.A.L., in persona del coordinatore provinciale della CISNALTERRA, sig. *Bocciarelli Luigi,* assistito dal sig. *Laghi Ivo,* segretario responsabile dell'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. di Perugia;

considerata l'opportunità di ridurre l'orario di lavoro da otto a sette ore giornaliere, onde adottare l'orario previsto dal Contratto collettivo nazionale;

esaminata la particolare situazione della Provincia, in relazione alle richieste avanzate dalle Organizzazioni dei lavoratori e alle precedenti condizioni salariali di miglior favore;

si conviene di stipulare il presente accordo integrativo valevole per la provincia di Perugia, con decorrenza dall'inizio della lavorazione del prodotto 1960:

1) l'accordo integrativo 18 dicembre 1947 decade di validità a qualsiasi effetto;

2) ha integrale applicazione il « Contratto collettivo nazionale di lavoro per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali » in tutte le sue parti salvo quanto stabilito ai paragrafi 4), 5) e 6); ha integrale applicazione l' « Accordo nazionale di Scala Mobile » il quale costituisce parte integrante del suddetto Contratto collettivo;

3) conseguentemente, l'orario normale di lavoro è stabilito in sette ore giornaliere;

4) le tariffe salariali sono le medesime stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, con l'aggiunta — a titolo di « terzo elemento » (voce prevista dal suddetto contratto tra gli elementi della retribuzione) — di una quota di L. 76 giornaliere per il primo Gruppo, L. 73,50 per il II Gruppo, L. 71 per il III Gruppo;

5) la tabella salariale per il personale femminile è pertanto la seguente:

	Paga base - scala mobile - indennità di mensa	Caropane	Terzo elemento (condizioni di miglior favore)	Totale
I Gruppo	926,60	30	76	1.032,60
II Gruppo	892,55	30	73,50	996,05
III Gruppo	857,55	30	71	958,55

6) nella prima voce della tabella (paga base, ecc.) si è convenuto di comprendere gli scatti di scala mobile maturati dal 1° ottobre 1959 al 30 settembre 1960. Pertanto non si darà applicazione (in quanto già conglobati) a tali scatti, al momento in cui saranno computati nelle tariffe nazionali;

7) la sopra riportata tabella si riferisce all'orario di lavoro di sette ore e si applica ai maggiori di 17 anni di età: per gli uomini, i minori di 17 anni e gli apprendisti si apportano le variazioni previste dal contratto nazionale;

8) si conviene che. in occasione di eventuali aumenti salariali stabiliti in misura percentuale, questi non opereranno sul « terzo elemento » che rimarrà in misura fissa;

9) col presente accordo le parti non hanno inteso modificare le eventuali preesistenti condizioni aziendali di miglior favore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 637.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti della provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955, per i lavoratori dipendenti da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti;

Visto l'accordo collettivo nazionale 22 luglio 1957, relativo all'attuazione del congegno di scala mobile per il personale dipendente dalle cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti;

Visto l'accordo collettivo nazionale 8 marzo 1958, modificativo del predetto contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955;

Visto, per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 7 febbraio 1959, stipulato tra la Unione Provinciale degli Enti Cooperativi e Mutualistici, la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue e l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito *Bollettino,* n. 9 della provincia di Varese, in data 6 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 7 febbraio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle cooperative di consumo e loro consorzi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti, della provincia di Varese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 30. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 7 FEBBRAIO 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE COOPERATIVE DI CONSUMO E LORO CONSORZI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Addì 7 febbraio 1959,

presso la Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di Varese, sotto la presidenza del direttore, avv. *Luigi Terzaghi,* assistito dal rag. *Athos Chiarotto;*

tra

l'Unione Provinciale degli Enti Cooperativi e Mutualistici, rappresentata dal rag. *Giovanni Longhi;*

e

la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue, rappresentata dal signor *Fulvio De Salvo* e dal signor *Renato Mentasti;*

e

l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori di Varese, rappresentata dalla sig.na *Anna Maria Tasca* e dal cav. *Pasquale Rossi;*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Varese e Provincia, rappresentata dal signor *Carlo Della Canonica;*

si è stipulato

il presente contratto integrativo del contratto collettivo nazionale valevole per la provincia di Varese per il personale dipendente da Cooperative di consumo.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale di ambo i sessi dipendente da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti. Esso si applica, altresì, al personale dei reparti commerciali delle Cooperative con attività promiscua compresi i circoli ed i ritrovi cooperativi.

Esso si applica, altresì, agli addetti al ricevimento ed alla distribuzione del latte nelle latterie sociali, purchè non siano prevalentemente adibiti alla lavorazione del latte.

Per il trattamento del personale addetto alla panificazione presso le aziende cooperative, dovrà farsi riferimento, sia per la parte normativa, sia per la parte salariale, all'apposito contratto nazionale e integrativo provinciale di categoria in vigore.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per il gerente degli spacci alimentari e vinicoli è quello stabilito dalle competenti autorità relativamente all'orario di apertura dei negozi e dei pubblici esercizi.

Per il personale addetto a lavoro discontinuo, secondo la tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, è al massimo di 60 ore settimanali ripartite in non più di 10 ore giornaliere.

Art. 3.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Gli stipendi ed i salari minimi, comprensivi della indennità di contingenza maturata a tutto il 30 novembre 1955, al lordo delle ritenute di legge, a partire dal 1° dicembre 1958 sono fissati nelle seguenti misure:

CATEGORIA A

	Mensile	
	Uomini	Donne
Raggruppamento A 1:		
Personale con funzioni di carattere direttivo (escluso quello di cui agli artt. 6 e 34 del regio decreto legge n. 1130 dell'1 luglio 1926)	L. 74.920	72.600
Raggruppamento A 2:		
a) Capo dei servizi tecnici e amministrativi;		
b) Capo del servizio ispettivo;		
c) Gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa cooperativa e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;		
d) Capo ufficio vendite e acquisti	L. 74.920	72.600

CATEGORIA B

	Uomini	Donne
Raggruppamento B 1:		
Capo ufficio - Ispettore - Capo contabile - Cassiere principale che sovraintenda almeno a 3 casse - Segretario di Cooperativa con mansioni di concetto - Provveditore di cooperativa - Capo officina e laboratorio con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina e laboratori stessi - Gerente di negozio e spaccio con almeno 4 e fino a 9 dipendenti (escluso il gerente)	L. 57.250	49.800
Gerente o gestore di negozio con meno di 4 dipendenti (escluso il gerente)	L. 52.530	44.960

Raggruppamento B 2:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
Capo reparto e capo spaccio anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto o spaccio, oppure *tre persone addette alla vendita o impiegati alle proprie dipendenze* - Contabile con mansioni di concetto - Segretario di direzione con mansioni di concetto - Corrispondente con mansioni di concetto - Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa, oppure con almeno tre persone con funzioni impiegatizie alle proprie dipendenze - Determinatore di costi nelle cooperative che svolgono un ciclo produttivo - Chimico di laboratorio - Enotecnico diplomato - Enologo e Tecnico oleario	L. 52.350	44.760

Raggruppamento B 3:

Vetrinista - Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente citate nella predetta elencazione	L. 49.220	42.710

CATEGORIA C

Raggruppamento C 1:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
Contabile d'ordine - Cassiere comune - Commesso addetto alla vendita o banconiere - Stenodattilografo - Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita	L. 41.210	36.250
dai 20 ai 21 anni	» 40.990	35.990
dai 19 ai 20 anni	» 38.100	30.960
dai 18 ai 19 anni	» 37.690	30.600
dai 17 ai 18 anni	» 31.690	27.450
dai 16 ai 17 anni	» 31.370	27.200
inferiore ai 16 anni	» 26.240	24.530

Raggruppamento C 2:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
Aiuto contabile - Addetto alle macchine calcolatrici - Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa - Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo - Aiuto commesso o aiuto banconiere con anzianità di qualifica superiore ai 5 anni - Commesso di magazzino, preparatore di commissioni (escluso il personale di cooperative esercenti il commercio all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla loro consegna ai clienti) tale personale è compreso fra quelli con mansioni non impiegatizie	L. 38.830	33.480
dai 20 ai 21 anni	» 38.630	33.370
dai 19 ai 20 anni	» 35.100	28.300
dai 18 ai 19 anni	» 34.800	27.850
dai 17 ai 18 anni	» 29.500	24.650
dai 16 ai 17 anni	» 29.300	24.500
inferiore ai 16 anni	» 24.150	21.800

Raggruppamento C 3:

Fatturista - Squarcista - Aiuto commesso e aiuto banconiere da 3 a 5 anni di anzianità di qualifica - Impiegato addetto al riscontro e al controllo delle vendite - Pratico di laboratorio chimico	L. 38.390	33.290
dai 20 ai 21 anni	» 38.140	33.150
dai 19 ai 20 anni	» 35.080	28.260
dai 18 ai 19 anni	» 34.770	27.800
dai 17 ai 18 anni	» 29.480	24.630
dai 16 ai 17 anni	» 29.250	24.460
inferiore ai 16 anni	» 24.130	21.780

Raggruppamento C 4:

Dattilografo - Scritturale - Archivista - Protocollista - Schedarista addetto agli indirizzi - Aiuto commesso o aiuto banconiere fino a 3 anni di anzianità di qualifica - Addetto al centralino telefonico - Altro personale con mansioni analoghe d'ordine non espressamente comprese nella predetta elencazione	L. 38.270	33.170
dai 20 ai 21 anni	» 38.030	33.040
dai 19 ai 20 anni	» 34.980	28.160
dai 18 ai 19 anni	» 34.680	27.710
dai 17 ai 18 anni	» 29.400	24.550
dai 16 ai 17 anni	» 29.180	24.390
inferiore ai 16 anni	» 24.070	21.720

TABELLE APPRENDISTI IMPIEGATI

	Mensile Uomini	Mensile Donne
Personale dai 14 ai 16 anni	L. 15.390	15.000
Personale dai 16 ai 17 anni	» 21.900	18.980
Personale dai 17 ai 18 anni	» 23.360	20.160
Personale dai 18 ai 19 anni	» 29.640	23.180
Personale dai 19 ai 20 anni	» 29.870	23.580
Personale dai 20 ai 21 anni	» 32.420	28.450

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA D

Raggruppamento D 1:
(*D II Gruppo* 13):

	Settimanale Uomini	Settimanale Donne
Conducenti di autocarri e autotreni	L. 9.460	—
dai 18 ai 20 anni	» 9.080	—

Raggruppamento D 2
(*D I Gruppo* 1-2-3-4-5-6):

Aiuto commesso o aiuto banconiere delle cooperative per la vendita dei prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui) - Aiuto commesso o aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca o congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini - Aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi, spacci e rivendite di erbaggi e frutta - Aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi, spacci di prodotti della pesca - Aiuto commesso o aiuto banconiere di cooperative esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivanti (senza licenza di P. S.) - Aiuto commesso o aiuto banconiere delle cooperative per la vendita di pane e pasta

dai 18 ai 20 anni	(1)
dai 16 ai 18 anni	(1)
inferiore ai 16 anni	(1)

D II Gruppo 1-7-8-12-14:

		Settimanale Uomini	Donne
Usciere - Imballatore - Impaccatore - Autista - Conducente di motofurgone	L.	9.210	—
dai 18 ai 20 anni	»	8.230	—
dai 16 ai 18 anni	»	6.900	—

Raggruppamento D 3
(*D II Gruppo* 2-3-4-5-8-9-10-15-16):

		Settimanale Uomini	Donne
Fattorino - Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione) - Custode - Guardiano di deposito - Guardiano notturno - Avvolgitore - Portiere - Conducente di veicoli a trazione animale - Ascensorista	L.	8.360	—
dai 18 ai 20 anni	»	7.720	—
dai 17 ai 18 anni	»	5.540	—
dai 16 ai 17 anni	»	5.200	—
inferiore ai 16 anni	»	3.600	—

Raggruppamento D 4
(*D II Gruppo* 11-17):

		Settimanale Uomini	Donne
Personale di fatica e addetti alla pulizia - Altro personale subalterno o ausiliario con mansioni analoghe	L.	8.340	7.170
dai 18 ai 20 anni	»	7.660	5.960
dai 16 ai 18 anni	»	5.460	4.660
inferiore ai 16 anni	»	3.550	3.520

CATEGORIA E

		Settimanale Uomini	Donne
Raggruppamento E 1:			
Operaio specializzato	L.	8.890	—
dai 18 ai 20 anni	»	8.300	—
dai 16 ai 18 anni	»	6.980	—
Raggruppamento E 2:			
Operaio qualificato	L.	8.370	7.280
dai 18 ai 20 anni	»	7.810	6.040
dai 16 ai 18 anni	»	6.050	5.000
inferiore ai 16 anni	»	4.300	3.800
Raggruppamento E 3:			
Operaio comune	L.	8.360	7.220
dai 18 ai 20 anni	»	7.720	5.990
dai 16 ai 18 anni	»	5.530	4.700
inferiore ai 16 anni	»	3.600	3.580

TABELLE APPRENDISTI OPERAI

		Mensile Uomini	Donne
Personale dai 14 ai 16 anni . . .	L.	15.250	14.940
Personale dai 16 ai 17 anni . . .	»	21.890	18.950
Personale dai 17 ai 18 anni . . .	»	23.130	19.920
Personale dai 18 ai 20 anni . . .	»	29.620	23.130
Personale dai 20 ai 21 anni . . .	»	31.010	24.640

TRATTAMENTO ECONOMICO PER I GESTORI COMMESSI E AIUTO COMMESSI INDIPENDENTI DA SPACCI VINICOLI

CATEGORIA B

		Mensile Uomini	Donne
Raggruppamento B 1:			
Gerente di spaccio vinicolo . . .	L.	49.300	42.700

CATEGORIA C

		Mensile Uomini	Donne
Raggruppamento C 1:			
Commesso di spaccio vinicolo:			
superiore ai 21 anni	L.	39.950	34.500
dai 20 ai 21 anni	»	39.750	34.300
dai 19 ai 20 anni	»	35.520	28.630
Raggruppamento C 2:			
Aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di qualifica:			
superiore ai 21 anni	L.	37.350	31.900
dai 20 ai 21 anni	»	37.150	31.700
Aiuto commesso con anzianità di qualifica da 3 a 5 anni:			
superiore ai 21 anni	L.	38.050	32.800
dai 20 ai 21 anni	»	37.850	32.600
Aiuto commesso con anzianità di qualifica superiore ai 5 anni:			
superiore ai 21 anni	L.	38.350	33.100
dai 20 ai 21 anni	»	38.200	32.900

Art. 4.

RIDUZIONI PER IL PERSONALE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

I minimi salariati di retribuzione sopra richiamati, valgono per i comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno.

(1) Per il trattamento retributivo vedi categorie: C.2 - C.3 - C.4 ; mentre per la parte normativa si fa riferimento al tratta mento previsto dal C. C. N. L. 2-3-55 per il personale non impiegatizio.

Le Cooperative esistenti in Comuni della provincia con più di 10.000 abitanti, potranno applicare ai minimi stessi una riduzione del 2%.

Nel caso di Cooperative esistenti in Comuni o frazioni inferiori ai 10.000 abitanti, e superiori ai 2.000, una riduzione del 5%.

Per le Cooperative esistenti in Comuni o frazioni inferiori ai 2.000 abitanti, una riduzione del 7%.

Resta inteso che, nell'operare le riduzioni con le percentuali di cui sopra, l'ammontare delle riduzioni stesse non potrà essere in nessun caso — per il personale in forza alle Cooperative alla data dell'entrata in vigore del presente accordo — superiore all'importo delle detrazioni operate in applicazione dell'integrativo 1 gennaio 1954.

Art. 5.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In aggiunta ai minimi di stipendi e salari fissati con il presente accordo ai lavoratori sarà corrisposta l'indennità di contingenza maturata successivamente al 30 novembre 1955.

Art. 6.

INDENNITÀ DI MENSA

In aggiunta ai minimi di paga le Cooperative corrisponderanno ai propri dipendenti L. 40 per ogni giornata di effettiva presenza, a titolo di indennità sostitutiva di mensa.

L'indennità di cui sopra è dovuta anche ai lavoratori assenti dalle aziende per ferie, festività nazionali e infrasettimanali.

Sarà inoltre computata nella gratifica natalizia ed ai fini dell'indennità di anzianità.

Art. 7.

INDENNITÀ CARO PANE

Ai lavoratori è inoltre dovuta la indennità di caro pane istituita con il decreto legislativo 6 maggio 1947 e successivamente maggiorata con il decreto legislativo 16 luglio 1947 e con la legge 7 luglio 1948 il cui ammontare è attualmente il seguente:

		Giornaliera	Mensile
addetti ai lavori normali . . .	L.	20	520
addetti ai lavori pesanti . . .	»	30	780
addetti ai lavori pesantissimi .	»	40	1040

Art. 8.

DEROGHE

Per gli spacci delle cooperative nei quali le varie mansioni necessarie al loro funzionamento sono affidate ad una sola persona — anche se autorizzata dalla cooperativa a farsi sostituire o coadiuvare da familiari, nonchè ad attendere ad altre occupazioni compatibilmente con le esigenze dello spaccio, ferma restando la sua responsabilità nei confronti della Cooperativa stessa, il trattamento economico spettante al lavoratore di cui sopra sarà determinato, caso per caso, con accordi aziendali, da stipularsi dalle organizzazioni provinciali rappresentanti le parti interessate e d'intesa con le medesime.

Qualora la determinazione del trattamento economico avvenga in forma percentuale, verrà fissato, comunque, un minimo garantito di retribuzione mensile.

Le norme del presente articolo si applicano anche agli spacci che oltre alla persona di cui sopra, occupino un apprendista che non dovrà, però, essere assunto dopo aver compiuto il 17° anno di età, fermo restando che il trattamento dell'apprendista è regolato dalle norme generali del presente contratto integrativo e da quelle del contratto nazionale.

Art. 9.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Rimangono salve le condizioni di miglior favore comunque acquisite dai lavoratori.

Art. 10.

In seguito all'avvenuto conglobamento gli articoli 34 e 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, vengono così modificati:

« Art. 34 - Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 20%.

« Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 25%.

« Le ore straordinarie prestate la notte — intendonsi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino e sempre che non si tratti di turni regolari di servizio — verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 40%.

« Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione, la maggiorazione per compenso lavoro straordinario, verrà computata sulla paga oraria percepita tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore ai 6 mesi.

« Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

« In tutti i casi sopra previsti, verrà inoltre corrisposta al lavoratore una aliquota oraria dell'indennità giornaliera di contingenza, senza alcuna maggiorazione, maturata dopo il 30 novembre 1955, per ogni ora di lavoro straordinaria prestata ».

« Art. 40 - Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla paga base oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo. Dovrà essere inoltre corrisposta una aliquota oraria dell'indennità giornaliera di contingenza attualmente in vigore.

Art. 11.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha vigore dal 1° dicembre 1958 ed avrà durata sino a quando non sarà disdettato da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata.

Nel caso di disdetta il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 638.

Norme sul trattamento economico e normativo per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie, e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;

Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;

Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948, sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione, per i dipendenti dalle aziende di cui ai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro 15 maggio 1959;

Visto l'accordo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi-Turismo e della Federazione Italiana Pubblici Esercizi;

Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959, per la estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;

Visti, per la provincia di Livorno:

— il contratto collettivo integrativo 31 maggio 1954, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e la F.I.L.A.M. — C.G.d.L., il Sindacato Alberghi e Mensa U.I.L., la F.I.S.A.C. — C.I.S.L.;

— l'accordo collettivo 25 luglio 1960, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Esercenti Bar-Caffè, il Sindacato Esercenti Ristoranti e Trattorie e la F.I.L. C.A.M.S., la C.I.S.L., la U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 e n. 11 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960 e 30 giugno 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Livorno, il contratto collettivo integrativo 31 maggio 1954 e l'accordo collettivo 25 luglio 1960, relativi al personale dipendente da pubblici esercizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti le attività considerate nel contratto e nell'accordo collettivi di cui al primo comma, della provincia di Livorno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 29. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 31 MAGGIO 1954, INTEGRATIVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO 27 GENNAIO 1948, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAI PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Addì 31 maggio 1954 in Livorno,
presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e massima occupazione di Livorno con l'intervento del dott. *Renzo Antoni*

tra

il SINDACATO PUBBLICI ESERCIZI della provincia di Livorno, rappresentato dai signori *Bachechi Vasco, Bartoli Ivo, Bono Gennaro, Gaiti Giuseppe, Novelli Mario,* assistiti dai signori: *Lenzi Carlo* e rag. *Cagliata Floriano* della Unione Commercianti;

la F.I.L.A.M. - C.C.d.L., rappresentata dai sigg. *Bartolozzi Armando* e *Canigiani Sergio,* assistiti dal sig. *Puccini Marcello* per la C.C.d.L.;

il SINDACATO ALBERGHI E MENSA U.I.L., rappresentato dal sig. *Favilla Ferruccio* assistito dal sig. *Bonifacio Giovanni* per la U.I.L.;

la F.I.S.A.C. - C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Bianchi Marino,* assistito dal sig. *Campi Gino* per la C.I.S.L.;
si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale dipendente da pubblici esercizi stipulato in Roma il 27 gennaio 1948.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto Integrativo si applica ai dipendenti delle Aziende regolamentato dai C.C.N. 27 gennaio 1948.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

I minimi di stipendio e salario già in vigore dal 1° agosto 1947 per i bars, caffè, pasticceria, gelateria e affini e dal 1° ottobre 1947 per i ristoranti, trattorie e affini vengono modificati a decorrere dal 1° maggio 1954 come risulta dalle tabelle allegate.

Art. 3.

PERCENTUALI DI SERVIZIO

Al personale percentualista sarà corrisposta una percentuale di servizio nella seguente misura:

Per i Bar, Caffè, Pasticcerie, Gelaterie e Affini:

Esercizi extra	18%
Esercizi 1ª e 2ª classe	16%
Esercizi 3ª e 4ª classe	14%
Personale adibito al servizio biliardi	15%

Per Ristoranti, Trattorie e Affini:

Esercizi extra	14%
Esercizi 1ª e 2ª classe	12%
Esercizi 3ª e 4ª classe	10%

Per i locali bars e ristoranti adibiti a sala da ballo le percentuali di cui sopra sono maggiorate di due punti.

Le percentuali di cui sopra dovranno essere calcolate sull'incasso globale giornaliero fatto dal personale dipendente.

Art. 4.

SERVIZI EXTRA

Per servizi extra, banchetti e pranzi, al personale verrà retribuito un compenso nella misura seguente:

Servizi non superiori alle ore 5 senza preparazione:

Cuoco	L.	2.000
Cameriere responsabile del servizio	»	2.000
Cameriere	»	1.500
Commis	»	800
Facchino e sciacquino	»	1.200

Per ogni ora in più oltre le 5 sarà corrisposto un compenso di L. 300 orarie. Per la preparazione dei servizi effettuati il giorno precedente verrà corrisposto il compenso di L. 500 ciascuno. I commis sono ammessi in questi servizi uno per ogni cameriere e non debbono aver superato i 17 anni di età.

Art. 5.

ESERCIZI STAGIONALI

Per gli esercizi stagionali come previsto dalle norme del C.C.N.L. si stabilisce che il personale addetto dovrà godere di una maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base e contingenza) nella seguente misura:

Per il personale non impiegatizio:

Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e affini 20%

Ristoranti, trattorie e affini:

1ª e 2ª classe	14%
3ª e 4ª classe	12%

Per i percentualisti la percentuale fissata dall'art. 3 sarà aumentata di due punti.

Art. 6.

CAPO SERVIZIO E CAPO CAMERIERE

Per i capi cameriere e capi servizio, i quali dovranno avere un rango a cui accudire, sarà dovuto mensilmente un compenso nella misura di:

L. 5000 per i locali normali;
L. 8000 per i locali stagionali.

Tale somma non dovrà incidere sulle percentuali di servizio. Il capo cameriere o capo servizio che non ha un rango da curare non può partecipare alla ripartizione delle percentuali di servizio.

Art. 7.

RIPOSO SETTIMANALE

I lavoratori in riposo settimanale dovranno essere sostituiti con personale disoccupato di categoria, salvo quando il riposo settimanale venga concesso per turno.
La rinuncia al riposo settimanale da parte del dipendente non è ammessa.

Art. 8.

VITTO

Il valore del vitto usufruito da dipendenti di ristoranti e trattorie è fissato in L. 200 giornaliere.

Art. 9.

CONTRATTO A TERMINE PER LA STAGIONE

Il personale assunto con contratto a termine per la stagione non potrà essere licenziato fino alla scadenza del contratto stesso, se specificata, o alla fine della stagione non specificata.

Nella provincia di Livorno la stagione estiva si considera il periodo 1° giugno-31 agosto.

Le norme di cui sopra non si applicano qualora il dipendente incorra in mancanze disciplinari previste dai rispettivi C.C.N.L.

Art. 10.

ESCLUSIONE DEL PERSONALE FEMMINILE

Giusto l'art. 5 del C.C.N.L. è fatto divieto di impiego, qualsiasi sia la caratteristica del pubblico esercizio, del personale femminile per i servizi:

Tavoleggianti, sia di bar che di ristorante, servizi alla macchina caffè - mescita bevande.

Art. 11.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti stipulanti convengono di demandare ad una commissione paritetica composta dai rappresentanti delle organizzazioni interessate, la risoluzione, in via conciliativa, delle controversie individuali collettive in ordine all'applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro vigenti.
La commissione di cui sopra sarà composta da tre membri nominati dall'Unione Commercianti e da tre membri nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, un membro per ciascuna organizzazione.

Art. 12.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Tutte le condizioni di miglior favore siano economiche o normative si intendono conservate ai sensi del vigente codice civile.

Art. 13.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore a decorrere dal 1° maggio 1954 ed avrà valore per un anno.

Nel caso di anticipata disdetta, che sarà data a mezzo raccomandata RR. il presente contratto continuerà ad avere efficacia e a produrre i suoi effetti fino a che non sia stato stipulato un nuovo Contratto Provinciale che lo sostituisca.

Le norme suddette valgono anche alla scadenza del contratto stesso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 LUGLIO 1960, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Addì 25 luglio 1960, presso la sede dell'Unione dei Commercianti della provincia di Livorno,

tra

il SINDACATO ESERCENTI BAR-CAFFÈ, ed il SINDACATO ESERCENTI RISTORANTI E TRATTORIE, rappresentati dai signori *Vasco Bachechi* e *Giuseppe Gaiti*, assistiti dal Direttore dell'Unione dei Commercianti cav. *Carlo Lenzi*;

la F.I.L.C.A.M.S., rappresentata dai signori *Selmi Mauro, Bartolozzi Armando, Liperini Cesare,* assistiti dal sig. *Casali Elio* della C.G.I.L.;

la C.I.S.L., rappresentata dai signori dott. *Radamisto Benedettini* e *Faccendoni Pietro*;

la U.I.L., rappresentata dai signori *Baldacci Mario* e *Petracchi Sergio*;

si è stipulato quanto segue:

1. I minimi di stipendio e salario fissati con accordo integrativo provinciale 31 maggio 1954 sono aumentati in misura dell'8%, a decorrere dal 1° luglio 1960.

I suddetti minimi, quali risultano in seguito alla applicazione della maggiorazione suddetta sono riportati nelle tabelle allegate al presente accordo.

2. L'art. 4 dell'accordo integrativo provinciale 31 maggio 1954 è modificato, per la parte che riguarda il compenso dovuto ai camerieri per la loro prestazione nei servizi extra, nel modo seguente:

Servizi di durata non superiore alle 4 ore .	L.	1.500
Per ogni ora in più oltre le 4 ore	»	300

Il presente accordo ha la stessa durata del Contratto Nazionale Normativo di Lavoro per i dipendenti da Caffè, Bars, Birrerie, Gelaterie, ecc. stipulato in Roma il 15 maggio 1959.

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER I DIPENDENTI DA PUBBLICI ESERCIZI (BARS, CAFFE', PASTICCERIE, ECC.) DELLA PROVINCIA DI LIVORNO IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1960

Direttore	L.	19.496
Banconiere	»	17.120
Aiuto-Banconiere	»	12.140
Cassiera oltre 21 anni	»	8.952
Cassiera 18-21 anni	»	6.580
Comessa oltre 21 anni	»	7.645
Commessa 18-21 anni	»	6.565
Commessa 17-18 anni	»	5.428
Commessa 16-17 anni	»	3.268
Commessa sotto i 16 anni	»	2.472

INTERNI

Uomini oltre 21 anni	L.	8.823
Uomini 18-21 anni	»	7.451
Donne oltre 21 anni	»	7.899
Donne 18-21 anni	»	6.819
Donne 17-18 anni	»	6.277
Donne 16-17 anni	»	4.117

PASTICCERI (settimanali)

1° Pasticcere	L.	3.552
2° Pasticcere	»	3.137
3° Pasticcere	»	2.603

GELATIERI (settimanali)

1° Gelatiere	»	3.987
2° Gelatiere	»	2.483

APPRENDISTI

18-20 anni	L.	6.099
17-18 anni	»	4.815
16-17 anni	»	2.655
Sotto i 16 anni	»	2.070

N.B. — Per ogni banconiere è ammesso non più di un aiuto banconiere.

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER DIPENDENTI DA RISTORANTI E TRATTORIE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1960

Direttore	L.	18.902
Segretario-tablottista	»	15.338
1° Cuoco	»	14.859
2° Cuoco	»	12.428
Cuoca	»	10.885
Dispensiere	»	9.398
Dispensiera	»	8.002

INTERNI

ETÀ	oltre 21	18-21	17-18	16-17	sotto 6
Uomo	8.351	6.965	5.817	3.657	2.525
Donna	7.147	5.958	5.260	3.100	2.525

Visti l'accordo e le due tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152119) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.